

N° FAU. 106/18

CR. 1756/18

REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Fallimentare

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Andrea Bernardino	Giudice relatore
Dott. Enzo Luchi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Esaminati i ricorsi riuniti **nn. 132/2018 e 150/2018 R.G. prefallimentare**, presentati rispettivamente nell'interesse del signor Ovidio Marras e del signor Giuseppe Mocchi, per la dichiarazione di fallimento della **S.I.T.A.S. SOCIETÀ INIZIATIVE TURISTICHE AGRICOLE SARDE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (c.f. 00194580924), con sede in Cagliari, via Sidney Sonnino n. 208;

dato atto della costituzione della società convenuta per la dichiarazione di fallimento, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

ritenuto che, in considerazione della documentazione prodotta in atti e dell'istruttoria svolta, siano rimasti accertati:

- la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società convenuta, iscritta nella Sezione ordinaria del Registro delle Imprese ed operante prima della messa in liquidazione, nel settore immobiliare (la società risultava esercitare le attività di sviluppo di progetti immobiliari e di costruzione di edifici: v. la visura camerale);
- l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 1, secondo comma L.F. per l'assoggettabilità della



società debitrice al fallimento, come risulta dai bilanci prodotti, essendo state le c.d. soglie dimensionali ampiamente superate: dall'ultimo bilancio depositato nel Registro delle Imprese risultano debiti per euro 71.146.601,00;

c) l'ammontare di debiti scaduti e non pagati dalla società debitrice di importo superiore ad euro 30.000,00, tenuto conto del fatto che il debito di lavoro nei confronti del solo ricorrente Marras, non contestato dalla società convenuta, è pari ad euro 87.426,31 in linea capitale, oltre le spese del procedimento monitorio e le spese di precetto (3.501,89), oltre rivalutazione monetaria ed interessi successivamente maturati;

ritenuto che sia rimasto accertato, altresì, lo stato d'insolvenza, in quanto:

- 1) secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando, come nel caso di specie, la società è in liquidazione, e quindi non si propone di restare sul mercato, la valutazione ai fini dell'art. 5 L.F. deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, poiché l'obiettivo della liquidazione è solo quello di soddisfare i medesimi, previa realizzazione delle attività sociali (cfr., tra le altre pronunce in tal senso, Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 21834 del 14.10.2009; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 13644 del 30.5.2013);
- 2) nel caso di specie gli elementi passivi del patrimonio sociale superano quelli attivi, posto che:
 - a) dal bilancio al 31.12.2015 risulta un deficit patrimoniale (patrimonio netto negativo) per l'importo assai elevato di euro 73.110.385,00;
 - b) come risulta dalle dichiarazioni rese nella memoria di costituzione della società convenuta, il deficit patrimoniale non è ad oggi mutato, tanto che la società, in ragione dell'esito negativo dei giudizi richiamati nella memoria, nonché dell'ammontare delle passività aziendali, *"ha verificato che non vi erano le condizioni necessarie per proseguire l'attività sociale, né quelle per poter accedere ad una procedura concorsuale c.d. minore (si vuol dire al concordato preventivo, ovvero agli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.)"* (pag. 5);
 - c) da ultimo, le bozze dei bilanci relativi agli anni 2016 e 2017, prodotti dalla convenuta, recano, rispettivamente, un patrimonio netto negativo per euro 73.278.518,00 e per euro 73.382.480,00, così come la situazione patrimoniale aggiornata al 16.7.2018, allegata alla memoria di



costituzione, che reca un patrimonio netto negativo per euro 73.428.001,00;
ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale
assoggettabile al fallimento) ed oggettivi (lo stato di insolvenza in cui versa la società convenuta)
per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Letti gli artt.1, 5, 6, 9, 15, 16, 146 e 147 l.f.,

DICHIARA

il fallimento della **S.I.T.A.S. SOCIETÀ INIZIATIVE TURISTICHE AGRICOLE SARDE
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (c.f. 00194580924), con sede in Cagliari, via Sidney Sonnino n.
208;

NOMINA

Giudice Delegato il dottor **Andrea Bernardino** e Curatore il dottor **Edoardo Sanna**;

ORDINA

all'amministratore della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e
fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE

che il giorno **3.12.2018, alle ore 09.00**, abbia luogo davanti al giudice delegato l'esame dello
stato passivo nella sala delle udienze di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del
fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo
per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, con le forme previste dall'art. 93
L.F., all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti, ad
eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale.

Così deciso in Cagliari il 30.7.2018.

Il Presidente

Dott. Ignazio Tamponi

Il Giudice Estensore

dott. Andrea Bernardino

